

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Materiali



SUL DIVIETO DI DIMORA DEL SOLDATO CONGEDATO CON DISONORE Giovanbattista Greco

Abstract

[The residence ban applied to soldiers dishonorably discharged] The article compares the residence ban applied in Roman law to soldiers who were dishonorably discharged (*ignominia missi*) with the ordinary consequences of *relegatio*. The endorsed hypothesis is that the two example of bans could have been justified by different *rationes*, supporting the idea that military criminal penalties had not just punitive nature.

Key words:

Ignominia missus, pater patriae, communis patria, residence ban

Vol. 7 (2020)





Sul divieto di dimora del soldato congedato con disonore

Giovanbattista Greco*

1. Le tipologie di congedo in D. 49.16.13.3

Nel discorrere del regime sanzionatorio applicato ai militari romani, Michele Carcani notava: «Da quanto ci ha lasciato scritto Polibio, sembra che a' suoi tempi quasi tutti i reati militari fossero puniti di morte; ma più tardi, quando la disciplina cominciò a rilassarsi, aumentando i reati, fu necessario produrre più mezzi di repressione [...]»¹.

Proprio tra le pieghe del processo di specializzazione dell'apparato sanzionatorio, a cui lo studioso accenna, sembrano insinuarsi questioni il cui approfondimento può conferire alla repressione criminale militare interessanti orizzonti di rilevanza, pur nel contesto del perseguimento dei tradizionali obiettivi di conservazione dell'ordine e della gerarchia all'interno della truppa².

Esemplare, in tal senso, credo possa ritenersi il caso della *missio ignominiosa*.

I principali esiti che poteva conoscere la carriera del soldato romano, quando si escluda la perdita della vita in battaglia, sono compendati in un passo di Macro, accolto in D. 49.16.13.3, della cui integrità non si è finora seriamente dubitato:

«Missionum generales causae sunt tres: honesta, causaria, ignominiosa. Honestas est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus

* Giovanbattista Greco è Assegnista di ricerca presso l'Università di Salerno.

Indirizzo mail: ggreco@unisa.it

* Il testo riprende, con gli opportuni adattamenti, quello dell'omonima relazione tenuta al Convegno "Diritto ed esercito. Profili dell'epoca tardoantica" svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma il 22 e 23 novembre 2018, nei cui Atti è destinato a confluire.

¹ M. CARCANI, *Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Napoli, 1981, 35.

² Cfr. TH. MOMMSEN, *Droit penal romain*, I, Paris, 1907, 29ss.

militiae renuntiatum: ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur. Et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest. Et si sine ignominiae mentione missi sunt, nihilo minus ignominia missi intelleguntur.

Nel procedere all'elencazione delle tipologie di congedo³, il giurista prende le mosse da quella giustificata da ragioni fisiologiche e collegata al normale decorso del tempo massimo di incorporazione («*quae tempore militiae impleto datur*). Si tratta dell'*honesta missio*, che ricorre quando l'avanzare dell'età e la naturale usura del corpo lascino presumere che l'efficienza del soldato sia grandemente diminuita rispetto ai livelli normalmente richiesti, giustificandone la dispensa, normalmente accompagnata alla concessione di premi⁴.

Diverso è il caso della *missio causaria*, pure menzionata da Macro, operata quando l'integrità psico-fisica del coscritto finisca per essere compromessa irrimediabilmente in costanza di servizio e questi diviene incapace di far fronte ordinariamente alle proprie mansioni («*cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiatum*). La cessazione della ferma è allora disposta in maniera anticipata rispetto al termine programmato, per la sopravvenuta inesigibilità delle prestazioni derivanti dall'inquadramento nell'esercito⁵.

³ Della vasta letteratura sulle tipologie di *missio*, si segnalano R. CAGNAT, voce 'Missio', in CH. DAREMBERG, E. SAGLIO (a cura di), *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, III.2, Graz, 1969, 1938; G.R. WATSON, *Discharge and Resettlement in the Roman Army: the Praemia militiae*, in E.C. WELSKOPF (a cura di), *Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt*, Berlin, 1965, 147ss.; F. WIEACKER, *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien 235-284 ap. J.-C.*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 49, 1971, 201ss.; V. GIUFFRÈ, *Su CI. 4.21.7*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VII, Napoli, 1984, 3633ss.; A. DE FRANCESCO, *Note sull'anzianità di servizio nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto@Storia*, 11, 2013, 1ss.; K. VAN LOMMEL, *The Terminology of the Medical Discharge and an Identity Shift among the Roman Disabled Veterans*, in *Ancient History Bulletin*, 27, 2013, 65ss.; V.M. MINALE, *Per uno studio sui frammenti 'de re militari' di Macro*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 6, 2013, 1ss.

⁴ Questi sarebbero normalmente consistiti nell'attribuzione della *civitas* e del *conubium* sulla base di provvedimenti di carattere straordinario, emanati ad intervalli di uno e due anni e di norma riguardanti interi corpi dell'esercito ausiliario, delle flotte pretorie e provinciali, dei pretoriani, delle *cohortes urbanae* e degli *equites singulares Augusti*. Segno tangibile di tali attribuzioni sono normalmente ritenuti i *diplomata militaria*, sulla cui funzione e qualificazione giuridica si è però confrontata ampia letteratura, a cui possono ascrivere G. ALFÖLDY, *Zur Beurteilung der Militärdiplome der Auxiliarsoldaten*, in *Historia*, 17, 1968, 215ss.; M.M. ROXAN, P. HOLDER, *Roman Military Diplomas*, Voll. I–V, London, 1978–2006; M.M. ROXAN, *The Distribution of Roman Military Diplomas*, in *Epigraphische Studien*, 12, 1981, 265ss.; J.C. MANN, M.M. ROXAN, *Discharge Certificates of the Roman Army*, in *Britannia*, 19, 1988, 341ss.; J.C. MANN, *Honesta missio from the Legions*, in E. BIRLEY, G. ALFÖLDY ET AL. (a cura di), *Kaiser, Heer und Gesellschaft der Römischen Kaiserzeit: Gedenkschrift für Eric Birley*, Stuttgart, 2000, 153ss.; O. LICANDRO, "Il diritto inciso". *Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Catania, 2002, 175; W. ECK, *Der Kaiser als Herr des Heeres. Militärdiplome und die kaiserliche Reichsregierung*, in J.J. WILKES (a cura di), *Documenting the Roman Army*, London, 2003, 55ss.; W. ECK, *The Emperor as Military Leader. Military Diplomas and Imperial Government*, in *Vestnik Drevnej Istorii*, 3, 2004, 28ss.; B. PFERDEHIRT, *Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums*, Mainz, 2004; A. LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari, 2006, 76; W. ECK, A. PANGERL, *Zum administrativen Prozess bei der Ausstellung von Bürgerrechts-Konstitutionen. Neue Diplome für die Flotte von Misenum aus dem Jahr 119*, in H. BÖRM, N. EHRHARDT, J. WIESEHÖFER (a cura di), *Monumentum et instrumentum in scriptum. Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und Spätantike als historische Zeugnisse. Festschrift für Peter Weiß zum 65. Geburtstag*, Stuttgart, 2008, 85ss.

⁵ L'epoca di introduzione di questa tipologia di congedo si è rivelata di difficile determinazione. Essa può collocarsi, a seconda delle ricostruzioni, tra la tarda repubblica e il I secolo dell'era volgare. Al 70 d.C.

Anche la terza tipologia di *missio* considerata dalla fonte, quella *ignominiosa*, produce il prematuro allontanamento dalla milizia, ma il provvedimento è assunto in danno di un individuo che, pur restando fisicamente integro, ha tenuto condotte a tal punto devianti da scioglierlo dal giuramento prestato arruolandosi («*cum quis propter delictum sacramento solvitur*»).

2. La *missio ignominiosa*

Il congedo disonorevole intanto può ricorrere nei confronti di chi continui ad essere abile alle armi in quanto costituisce parte integrante dell'apparato sanzionatorio militare. Esso non conosce deroghe in ragione del grado o della posizione ricoperta da chi lo subisce⁶. La sua pronuncia è storicamente ricollegata ad atti di viltà o di grave indisciplina perpetrati da singoli combattenti o interi corpi. Ne sperimenteranno gli effetti, ad esempio, il genero di Quinto Fabio, dopo aver perduto una postazione fortificata in ragione della propria negligenza⁷; due tribuni e un centurione dell'esercito cesariano, per aver fomentato l'indisciplina⁸; la legione rivoltatasi nella città di Antiochia sotto il regno di Alessandro Severo e perciò esautorata⁹. Destinato alla riduzione allo

risalgono i primi diplomi che farebbero riferimento, sebbene in modo implicito, a tale figura (cfr. A. NEUMANN, voce 'Veteran?', in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. IX, 1962, 1599; H.C. SCHNEIDER, *Das Problem der Veteranenversorgung in der späteren römischen Republik*, Bonn, 1977, 5; R.W. DAVIES, *Service in the Roman Army*, Edinburgh, 1989, 227; G.R. WATSON, *The Roman Soldier*, London, 1969, 123s.; H. WOLFF, 'Die römische Bürgerrechtspolitik nach den Militärdiplomen', in M.A. SPEIDEL, H. LIEB (a cura di), *Militärdiplome: die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart, 2007, 354). L'autonomia della *missio causaria* rispetto alle altre *missiones* sembra potersi agevolmente argomentare sulla scorta delle fonti giuridiche che la riguardano (D. 3.2.2.2; D. 49.16.13.3), le quali non accennano all'esistenza di particolari interrelazioni. Sulla scorta di iscrizioni e documenti della prassi è stato però ipotizzato in dottrina il carattere provvisorio della qualifica di *causarius*, la quale sarebbe cessata appena fossero state chiare le ragioni della sopravvenuta inabilità alle armi, potendosi così formulare un giudizio di censura o merito a carico del veterano a seconda che l'affezione derivasse da inadeguatezza fisica o mentale o, piuttosto, da menomazioni ricevute in combattimento (G.R. WATSON, *The Roman Soldier*, cit., 123s.). Altri sottolinea come il problema di una distinzione tra *missio honesta* e *causaria* si ponga in concreto solo a partire dal regno di Caracalla, quando lo *status* di *causarii* ed *emeriti* subirà una differenziazione (K. VAN LOMMEL, *The Terminology of Medical Discharge*, cit., 65ss.).

⁶ D. 3.2.2 pr. (Ulp. 6 ad ed.): «*Quod ait praetor: "qui ab exercitu dimissus erit": dimissum accipere debemus militem caligatum, vel si quis alius usque ad centurionem, vel praefectum cohortis vel alae vel legionis, vel tribunum sive cohortis sive legionis dimissus est. Hoc amplius Pomponius ait etiam eum, qui exercitui praeest, licet consularibus insignibus utitur, ignominiae causa ab imperatore missum hac nota laborare: ergo et si dux cum exercitui praeest dimissus erit, notatur, et si princeps dimiserit et adiecerit ignominiae causa se mittere, ut plerumque facit, non dubitabis et ex edicto praetoris eum infamia esse notatum: non tamen si citra indignationem principis successor ei datus est.*»

⁷ Val. Max. 2.7.3: «*Bene etiam illi disciplinae militari adfuerunt, qui necessitudinum perruptis uinculis ultionem uindictamque laesae cum ignominia domuum suarum exigere non dubitauerunt: nam P. Rupilius consul <eo bello, quod in Sicilia cum fugitiuis gessit, Q. Fabium generum suum, quia neglegentia Tauromenitanam arcem amiserat, prouincia iussit decedere>*».

⁸ Bell. Afr. 54: «*C. Auiene, quod in Italia milites populi Romani contra rem publicam instigasti rapinasque per municipia fecisti quodque mihi rei publicae inutilis fuisti et pro militibus tuam familiam iumenta in naves imposuisti tuaque opera militibus tempore necessario res publica caret, ob eas res ignominiae causa ab exercitu meo te removeo hodieque ex Africa abesse et quantum pote proficisci iubeo. Itemque te Aule Fonteii, quod tribunus militum seditiosus malusque civis fuisti, te ab exercitu dimitto.*»

⁹ *Vita Alex.* 53, 54: «*[LIII] Et ut severitas eius agnosci posset, unam contionem militarem indendam putavi, quae illius in rem militarem mores ostenderet. [2] Nam cum Antiochiam venisset ac milites lavacris, mulieribus et deliciis vacarent eique nuntiatum esset, omnes eos comprehendi iussit et in vincla conici. [3] Quod ubi conpertum est, mota seditio est a legione,*

stato civile è anche il *miles* che abbia tentato il suicidio per l'incapacità di sopportare il dolore o una malattia o perché sopraffatto dallo stato di prostrazione seguito ad un lutto¹⁰. Analogo trattamento è riservato a chi subisca l'onta di una condanna per adulterio¹¹.

All'espulso dai ranghi della milizia a causa di una delle gravi ragioni di cui si è detto è comminata l'*infamia*¹², come attestato da D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*)¹³. L'incerta genesi

cuius socii erant in vincla coniecti. [4] Tum ille tribunal ascendit vincisque omnibus ad tribunal adductis, circumstantibus etiam militibus et quidem armatis ita coepit: [5] "Commilitones, si tamen ista vobis, quae a vestris facta sunt, displicent, disciplina maiorum rem p. tenet; quae si dilabitur, et nomen Romanum et imperium amittemus; [6] neque enim sub nobis ista facienda sunt, quae sub impura illa bestia nuper facta sunt. [7] Milites Romani, vestri socii, mei contubernales et commilitones amant, potant, lavant Graecorum more et ad luxuriam quidem se instituunt. Hoc ego diutius feram? Et non eos capitali dedam supplicio?" [8] Tumultus post hoc ortus est. Atque iterum: "Quin continuistis vocem, in bello contra hostem, non contra imperatorem vestrum necessariam?" [9] Certe campidoctores vestri hanc vos docuerunt contra Sarmatas et Germanos ac Persas emittere, non contra eum, qui acceptam a provincialibus annonam, qui vestem, qui stipendia vobis adtribuit. [10] Continete igitur vocem truculentam et campo ac bellis necessariam, ne vos hodie omnes uno ore atque una voce Quirites dimittam, et incertum an Quirites. [11] Non enim digni estis, qui vel Romanae plebis sitis, si ius Romanum non agnoscitis." [LIV] Et cum vehementius fremerent ac ferro quoque minarentur: "Deponite", inquit, "dexteras contra hostem erigendas, si fortes sitis, me enim ista non terrent. [2] Si enim unum hominem occideritis, non vobis deerit res p., non senatus, non p. R., qui me de vobis vindicet." [3] Cum nihilo minus post ista fremerent, exclamavit: "Quirites, discedite atque arma deponite." [4] Mirando exemplo depositis armis, depositis etiam sagulis militaribus omnes non ad castra, sed ad devorsoria varia recesserunt. [5] Tuncque primum intellectum est, quantum eius severitas posset. [6] Denique etiam signa stipatores et hi, qui imperatorem circumdederant in castra rettulerunt, arma collecta populus ad Palatium tulit. [7] Eam tamen legionem, quam exauctoravit, rogatus post dies XXX, priusquam ad expeditionem Persicam proficisceretur, loco suo restituit eaque pugnante maxime vicit, cum tamen tribunus eius capitali adiecit supplicio, quod per neglegentiam illorum milites apud Dafnem luxuriati essent vel per coniventiam seditionem fecisset exercitus».

¹⁰ PS 5.31.6 = D. 48.19.38.12 (Paul. 5 *sent.*): «Miles, qui sibi manus intulit nec factum peregit, nisi impatientia doloris aut morbi luctusve alicuius vel alia causa fecerit, capite puniendus est: alias cum ignominia mittendus est».

D. 49.16.6.7 (Menan. 3 *de re milit.*): «Qui se vulneravit vel alias mortem sibi conscivit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut, si impatientia doloris aut taedio vitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, sed ignominia mittatur, si nihil tale praetendat, capite puniatur. Per vinum aut lasciviam lapsis capitalis poena remittenda est et militiae mutatio irroganda». In argomento, v., anche per l'apparato bibliografico, A.D. MANFREDINI, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino, 20118, 129ss.; R. MENTXAKA, *El suicidio de los militares en época de Adriano*, in *Index*, 38, 2010, 113ss.; I. RUGGIERO, *De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*, in F. BOTTA, L. LOSCHIAVO (a cura di), *Civitas, Iura, Arma, Atti del Seminario internazionale. Cagliari, 5-6 ottobre 2012*, Lecce, 2015, 259ss.

¹¹ D. 3.2.2.3 (Ulp. 6 *ad ed.*): «Miles, qui lege Iulia de adulteriis fuerit damnatus, ita infamis est, ut etiam ipsa sententia eum sacramento ignominiae causa solvat».

¹² L'esperienza giuridica romana conosce almeno tre qualificazioni soggettive collegate al discredito personale - *infamia*, *indignitas* ed *ignominia* - le quali, nell'uso, non mancano di palesare analogie e sovrapposizioni. Richiamando M.J. GARCÍA GARRIDO, *Diccionario de jurisprudencia romana*, Madrid, 1990, possiamo identificare l'*infamia* come la «[p]érdida o disminución de prestigio o de honorabilidad social o jurídica en la que incurren aquellas personas afectadas por una nota censoria, por decisión judicial, disposición de una ley o de un edicto o por falta de estima entre los demás miembros de la sociedad» per cui è '*infamis*' «[a]quella persona que por constituirse en sujeto de infamia tiene una capacidad restringida y es incompatible para el ejercicio de cargo públicos o de actuar como testigo in un litigio» (170). L'aggettivo '*indignus*' è assegnato, secondo lo stesso studioso, invece alla «[p]ersona que no es acreedora a los beneficios que puedan derivarse de una ley o acto favorable» (170). E reputato infine '*ignominiosus*', nell'opera citata, l'*individuo que por su depravada conducta es considerado indigno para optar a la candidatura de magistrado; o que por su profesión o por encontrarse bajo interdicción civil por haber sufrido condena está incapacitado para realizar actos de cierta categoría o negocios en representación de otros*» (163). In argomento, v. A.H.J. GREENIDGE, *Infamia. Its place in roman public and private law*, Oxford, 1894; L. POMMERAY, *Etudes sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937; M. KASER, *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in *SavignyZeitschrift für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 73, 1956, 220ss.; U. BRASIELLO, voce '*Infamia*', in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1957, 641ss.; F. GUIZZI, voce '*Censores*', in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1957, 101ss.;

dell'elenco di *infames* attribuito a Giuliano e le conseguenze che dovrebbero trarsi dalle discordanze che esso presenta con altre liste disponibili in argomento restano oggetto di discussione¹⁴. Ciononostante, alcuna riserva sembra doversi formulare circa la riferibilità della sanzione pretoria alla fattispecie di nostro interesse, essendo questa testimoniata anche da evidenze epigrafiche quali le *Tabulae Heracleenses*¹⁵.

3. Infamia e segregazione del *missus*

L'elemento unificante delle condotte rimproverate ai soggetti infamati pare potersi

B. FORSSMAN, *Ignominia*, in *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, 81, 1967, 72ss.; M. LAURIA, *Infames ed altri esclusi dagli ordini sacri secondo un elenco probabilmente precostantiniano*, in *Iura*, 21, 1970, 182ss.; A. METRO, «*Binas nuptias constituere*» in *D. 3, 2, 1*, in *Iura*, 26, 1975, 101ss.; M. TALAMANCA, *I mores e il diritto*, in M. Talamanca (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Varese, 1979, 36ss.; A. D'ORS, *Una nuova lista de acciones infamantes*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, 6, 1984, 2575ss.; A.E. ASTIN, *Cicero and the Censorship*, in *Classical Philology*, 80, 1985, 233ss.; A.E. ASTIN, *Regimen morum*, in *The Journal of Roman Studies*, 78, 1988, 14ss.; E. BALTRUSCH, *Regimen morum: die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München, 1988; C. EDWARDS, *The Politics of Immorality in Ancient Rome*, Cambridge, 1993; F. CAMACHO, *La Infamia en el Derecho Romano*, Valencia, 1997; N.F. BERRINO, «*Femina improbissima*» e «*inquietans*»: il divieto di «*postulare pro aliis*», in *Invigilata lucernis*, 24, 2002, 15ss.; E. QUINTANA ORIVE, *Sobre la condición jurídica de los actores en el derecho romano*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 50, 2003, 301ss.; A.E. DUNCAN, *Infamous Performers. Comic Actors and Female Prostitutes in Rome*, in C.A. FARAONE, L. K. MCCLURE (a cura di), *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World*, United States of America, 2006, 252ss.; J. F. THOMAS, *Desbonneur et honte en latin: étude sémantique*, Paris, 2007; M. HUMM, *Il regimen morum dei censori e le identità dei cittadini*, in A. CORBINO, M. HUMBER, G. NEGRI (a cura di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia, 2008, 283ss.; T.J. CHIUSI, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, in *Storia delle Donne*, 6-7, 2010-11, 89ss.; F. J. CASTILLO SANZ, *El Auctoratus: controversia entre libertad e infamia*, in *Antesteria*, 1, 2012, 155ss.; E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 6, 2013, 1ss.; S. BOND, *Altering Infamy: Status, Violence, and Civic Exclusion in Late Antiquity*, in *Classical Antiquity*, 33, 2014, 1ss.; L. ATZERI, *Die 'infamia' in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. BABUSIAUX, A. KOLB (a cura di), *Das recht der 'soldatenkaiser'*, Berlin-München-Boston, 2015, 127ss.; G. GRECO, *Turpitudō. Alle origini di una categoria giuridica*, Napoli, 2018.

¹³ D. 3.2.1 (Iul. 1 ad ed.): «*Praetoris verba dicunt: "infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse indicatus erit: qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit: qui pro socio, tutelae, mandati depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus erit: qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit"*».

¹⁴ A riguardo, è nota l'incertezza circa l'esistenza stessa di un commentario all'editto predisposto da Giuliano (H. APPLETON, *Des interpolations dans les Pandectes et des méthodes propres à les découvrir*, Roma, 1967, 13ss.). Altri assume che il testo di D. 3.2.1 sarebbe stato manipolato in corrispondenza dell'iniziale espressione «*infamia notatum*», poiché in Gaio sarebbe riconoscibile un accenno al fatto che l'editto non contemplasse un vero e proprio elenco di *infames* (A. METRO, «*Binas nuptias constituere*», cit., 101ss.). Non meno problematico è risultato il coordinamento dei contenuti dell'editto con quelli della *lex Iulia municipalis*, nel cui testo è ospitata una lista di *infames* più estesa (CIL I² 593, ll. 108-125). Alla posizione che vorrebbe i due elenchi redatti in parallelo (A.H.J. GREENIDGE, *Infamia*, cit., 1894, 1ss.), quale derivazione dell'attività di controllo dei costumi delegata ai censori, si contrappone quella secondo cui il novero di ipotesi preso in considerazione dalla fonte non editto sarebbe successivo, essendosi cristallizzato nel basso impero (L. POMMERAY, *Études sur l'infamie*, cit., 113ss.).

¹⁵ CIL I² 593.

rinvenire nella *turpitude*, quale deviazione significativa da valori e modelli comportamentali socialmente accettati. In via di approssimazione, essa può definirsi come la qualità propria di quegli individui (*turpes personae*) che, manifestando scarse virtù morali, sono destinati a non godere della stima degli altri consociati (*minutio existimationis*). Di norma, quanti sono moralmente compromessi restano all'interno della comunità ma allo stesso tempo ne sono esclusi, essendone fortemente ridotte le facoltà di azione e i diritti di partecipazione¹⁶. La segregazione che subiscono opera dunque principalmente sul piano civile e relazionale, non già sotto il profilo spaziale. Lo stesso non avviene per *Ignominia missus*, secondo quanto riportato nel già esaminato frammento di D. 49.16.13.3:

«[...] *Et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest*».

Dunque, a chi fosse congedato dall'esercito con disonore era impedito dimorare a Roma e negli altri luoghi in cui fosse acquarterato l'esercito¹⁷ sotto il comando dell'imperatore. L'indicazione è coerente con la testimonianza fornita da Ulpiano nel sesto libro di commento all'editto:

D. 3.2.2.4 (Ulp. 6 *ad ed.*): «*Ignominia autem missis neque in Urbe neque alibi, ubi imperator est, morari licet*».

I limiti alla libertà di stabilimento che trovano esplicitazione a carico del soldato disonorato rappresentano senz'altro una sanzione peculiare. Per trovare un altro divieto di dimora direttamente collegato al discredito personale bisogna rifarsi a quello previsto dalla *lex Aelia Sentia* in danno degli schiavi che, prima della manomissione, siano stati tenuti in catene, marchiati, riconosciuti colpevoli di condotte delittuose e torturati,

¹⁶ Mi sia concesso rinviare sul punto alle riflessioni svolte in G. GRECO, *Turpitude*, cit., 239ss.

¹⁷ Ancora nel I secolo d.C. l'uso del termine '*comitatus*' poteva dirsi estraneo al gergo militare, designando genericamente il seguito dell'imperatore quando questi da Roma si muoveva presso le province (M. CHRISTOL, TH. DREW-BEAR, *Une inscription d'Ancyre relative au sacre comitatus*, in Y. LE BOHEC, C. WOLFF [a cura di], *Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon, 17-19 septembre 1998*, Lyon, 2000, 529ss.). Un isolato riferimento ad una scorta armata può forse scorgersi, riguardo a Nerone, in Tac. *Hist.* I.23.1 (su cui v. P. WUILLEUMIER, H. LE BONNIEC, J. HELLEGOUARC'H, *Tacite, Histoires. Livre I*, Paris, 1987, 142 nt. 3). Sotto Marco Aurelio e Lucio Vero è attestata la titolatura di *comites Augustorum* ma questa riguarda singoli individui e non intere partizioni di armati (*ILS* I 1094, 1100). La nascita di truppe di élite poste sotto il diretto comando dell'imperatore deve presumibilmente ascrivere alla fusione tra la guarnigione stanziata a Roma, di cui i Severi disposero un significativo rafforzamento, e la *legio II Parthica* di stanza ad Albano (R.E. SMITH, *The Army Reforms of Septimius Severus*, in *Historia*, 21, 1972, 487ss.; A. BIRLEY, *The African Emperor. Septimius Severus*, London, 1988, 64ss.; C. RICCI, *Legio II Parthica. Una messa a punto*, in Y. LE BOHEC, C. WOLFF [a cura di], *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, cit., 397ss.; A.R. MENÉNDEZ ARGÜÍN, *II Parthica, «legio apud Romam»*, in *Habis*, 34, 2003, 313ss.; Y. LE BOHEC, *L'armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la «crise du III^e siècle»*, Condé-Sur-Noireau, 2009, 85). Sintomatica del processo di enucleazione di un corpo militare autonomo nel senso indicato è proprio la scelta terminologica operata da Macro in D. 49.16.13.3. La definitiva istituzionalizzazione del '*sacer comitatus*' può collocarsi tra i regni di Caracalla ed Eliogabalo, sulla scorta di materiali epigrafici provenienti da sepolture di *militēs* (M.P. SPEIDEL, *Agens sacri comitatu*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 33, 1979, 183s.; J. FITZ, *Honoriific Titles of Roman Military Units in the 3rd Century*, Budapest-Bonn, 1983, 35ss.).

avviati alla lotta con le fiere o internati in una scuola per gladiatori (Gai. 1.13-16). A costoro, infatti, dopo la liberazione, non veniva accordata la cittadinanza romana e non era concesso di vivere a Roma o entro cento miglia dalla città (Gai. 25-27). Complementare a tale preclusione sembra essere l'ipotesi presa in considerazione da D. 18.7.5, in cui la compravendita di un *servus* è effettuata con il patto che lo stesso non faccia ingresso nel pomerio di una certa città. In argomento, Papiniano ritiene di poter precisare, anche sulla scorta di quanto per altri scopi riportato nei *mandata principum*, che al divieto di attraversare il confine del pomerio che circonda l'*urbs* si accompagni, pur se inespresso, quello di entrare nella città stessa¹⁸.

Mentre però è lecito pensare, seguendo una suggestione svetoniana (Suet. *Aug.* 40), che la normativa augustea aspirasse a preservare la comunità genuinamente romana dalla mescolanza con elementi di etnia e formazione culturale aliena, portando questo obiettivo alle estreme conseguenze quando si trattasse di individui dotati di infima reputazione, non sembrano potersi addurre ragioni simili al cospetto della *missio ignominiosa*.

In quest'ultimo caso, la preclusione opera in maniera meno lineare, poiché colpisce un soggetto che in precedenza era pienamente aggregato alla truppa e non un individuo percepito *ab initio* come estraneo.

4. Il divieto di dimora dell'*ignominia missus* e del *relegatus*

Senza dubbio, il non poter dimorare in determinati luoghi ha conseguenze deteriori sulla possibilità dell'interessato di autodeterminarsi pienamente circa gli orizzonti spaziali in cui organizzare la propria vita.

Da questo punto di vista la posizione in cui viene a trovarsi il soldato congedato con disonore è assimilabile a quella dei condannati alla *relegatio* descrittaci in un testo attribuito a Callistrato:

D. 48.22.18 pr.: «[...] *relegatus morari non potest Romae, etsi id sententia comprehensum non est, quia communis patria est: neque in ea civitate, in qua moratur princeps vel per quam transit, iis enim solis permissum est principem intueri, qui Romam ingredi possunt, quia princeps pater patriae est*».

I relegati, in forza di una sentenza criminale, subivano notoriamente una pena limitativa della libertà di domicilio, essendo costretti, per un certo tempo o per sempre, a permanere in un dato luogo o a non potersi stabilire in una o più province. A tale imposizione, D. 48.22.18 pr. aggiunge l'interdizione dal risiedere a Roma, anche se la decisione che li riguarda non ne faccia cenno, e ciò in quanto Roma è *communis patria*. Allo stesso modo, essi non possono permanere nelle città che il *princeps* attraversa o in

¹⁸ Cfr. V. MAROTTA, 'Mandata principum', Torino, 1991, 128ss.; ID., *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *Iuris Antiqui Historia*, 5, 2013, 56; ID., *I giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in *Koinonia*, 41, 2017, 94. Proprio all'A. devo un sentito ringraziamento per la segnalazione dell'attinenza del frammento papiniano con il tema oggetto di trattazione. Sul progressivo maturare di una concezione aperta dello spazio urbano, anche per ragioni utilitaristiche, v. A. SACCOCCIO, *Una alternativa alla globalizzazione è possibile. 'Roma communis patria'*, in D. D'ORSOGNA, G. LOBRANO, P.P. ONIDA (a cura di), *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un 'Codice' per Curitiba*, Napoli, 2017, 105 ss.

cui si ferma a soggiornare, perché della vista di colui che incarna il padre della patria¹⁹ può godere solo chi sia ammesso ad entrare a Roma.

La ragione di tanto è stata autorevolmente esplicitata in dottrina: «l'*Urbs* è la sola *civitas* nella quale i cittadini di altre comunità, se vi soggiornano o vi si trovano di passaggio, pur di fatto lontani dalla propria *origo*, per il diritto non sono considerati tali»²⁰. Al contempo, diventano un'*altera Roma* i luoghi in cui si sposta l'imperatore, che sta ai *cives* come il *pater* alla propria *familia* e alla *domus*.

La testimonianza callistratea e quelle di Macro e Ulpiano, pur riproducendo lo stesso divieto, non sono affini nel contenuto, dal momento che in queste ultime è assente del tutto il suggestivo richiamo alla *communis patria* e al *pater patriae*.

La discrepanza tra i testi non basta da sola ad escludere che a sostegno del divieto di dimora operante a carico dell'*ignominia missus* potessero riproporsi gli stessi moventi che animavano la soluzione elaborata per il *relegatus*. Tuttavia, rispetto al soldato che abbia disonorato l'armatura, l'interdizione da certi luoghi merita di essere approfondita e discussa in ragione delle specificità che ad essa si accompagnano.

L'espulsione dalla comunità di provenienza, operata nelle forme della *relegatio* o della *deportatio*, prende ad affermarsi in ambiente romano nell'alto principato, in concomitanza con lo sviluppo di una concezione dei *crimina* quale stravolgimento dell'ordine sociale e offesa alla persona dell'imperatore. Analogamente all'esilio, a cui l'accusato di gravi reati si determinava per sottrarsi alla condanna da parte dell'assemblea comiziale, la sanzione relegante si pone in concorrenza con la pena capitale²¹. Diversamente però dal reo che

¹⁹ Per una suggestiva recente analisi in tema cfr. L. DI CINTIO, 'Pater patriae' e 'maiestas'. Un possibile nuovo modello normativo, in *Iura & Legal Systems*, VI, 2019, 2, C(3), 9 ss. con bibliografia.

²⁰ V. MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza*, cit., 55. Ancora sulle intersezioni tra la *communis patria* romana e la cittadinanza rimandiamo al recente C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli, 2018.

²¹ L'affermarsi della pratica dell'*exilium* è stata argomentata dal Mommsen richiamando il *ius migrandi* disciplinato in via pattizia dalle comunità latine al fine di consentire la circolazione dei propri membri (TH. MOMMSEN, *Le droit pénal romain*, I, Paris, 1907, 81ss.). Il Crifò, per gli stessi scopi, attribuisce prevalenza ai legami tra *gentes* stanziate nelle varie cittadine del Lazio, su cui il fuggiasco avrebbe potuto contare per la propria sopravvivenza lontano dalla famiglia (G. CRIFÒ, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano*, Milano, 1961, 77ss.). La Monaco tende invece a ridimensionare il peso dei vincoli gentilizi, sostenendo come la scelta della destinazione ricadesse sull'interessato e non sul gruppo di appartenenza dell'accusato (L. MONACO, *Nota critica sul carattere gentilizio dell'antico 'exilium'*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 2, Napoli, 1998, 110ss.). Maggiore concordia sembra esservi sulla derivazione consuetudinaria della figura (cfr., anche per l'apparato bibliografico, A. BELÉN ZAERA, *El exilio y la aqua et igni interdictio en la República*, in M. VALLEJO GIRVÉS, J.A. BUENO DELGADO, C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART [a cura di], *Movilidad forzada entre la Antigüedad Clásica y Tardía*, Alcalá de Henares, 2015, 11ss.). La materia dell'allontanamento dalla comunità di uno dei suoi membri, per effetto di una coazione diretta o indiretta, resta di complessa indagine sotto numerosi altri profili. Nelle fonti che la riguardano, la sanzione della *relegatio* si trova in costante osmosi con quelle ad essa prossime della *aquae et igni interdictio* e della *deportatio*. La prima figura è ritenuta, per interpretazione consolidata, un retaggio repubblicano, indicando la misura interdittiva destinata a colpire, sul piano personale e patrimoniale, coloro che, su base volontaria, fuoriuscivano dalla comunità per scampare all'applicazione della pena capitale. Meno evidente, specie fino al II secolo d.C., sembra potersi stimare il discrimine tra *relegatio* e *deportatio*, quali esiti sanzionatori propri di un'epoca in cui l'esilio ha cessato di dipendere dalla libera scelta del processato, trasformandosi esso stesso in una pena. La prima attestazione di allontanamento forzoso per ordine dell'autorità sarebbe costituita dal confino a cui l'imperatore Augusto avrebbe condannato non solo la figlia Giulia, accusata di adulterio, ma anche gli uomini che le si erano accompagnati (ad es. S.T. COHEN, *Augustus, Julia and the development of exile 'ad insulam'*, in *Classical Quarterly*, 58.1, 2008, 206 ss.); altri ha intravisto i prodromi di simili provvedimenti

abbandonava la propria terra per sfuggire alla soppressione fisica per mano degli organi della *Civitas*, il *relegatus* ha salva la vita – o, in alternativa, scampa ai lavori forzati – per volontà stessa dell'ordinamento, in ragione della propria appartenenza ai ceti elevati²². L'interdizione dal far ingresso nella capitale, l'allontanamento dalle località in cui possa temporaneamente trovarsi l'imperatore, la necessità di abbandonare il luogo di origine, appaiono come una cesura di tutti i legami di tipo familiare, sociale, economico e talora anche politico che il condannato ha intessuto nel corso della propria esistenza e su cui ha costruito il proprio successo. L'impressione è quella di una misura elaborata proprio per essere gravemente afflittiva in relazione alla categoria di soggetti alla quale è rivolta e, in ogni caso, per sradicare l'elemento deviante dal tessuto sociale all'interno del quale ha dato prova di inadeguatezza.

Il quadro materiale in cui si inserisce il divieto di dimora a carico dei soldati indegni di proseguire il servizio sembra presentare significative divergenze con quello vissuto dagli *honestiores*.

I dati disponibili in relazione ai primi tre secoli dell'età cristiana dimostrano che i *missi* il più delle volte si stanziavano nelle capitali delle province o preferivano far ritorno nelle proprie località di origine, dove restano comunque lontani dalle *élite* e dalla vita pubblica²³. La tendenza a concludere l'esistenza nelle rispettive *patria*e dovette ulteriormente consolidarsi nei secoli successivi al terzo, quando venne ad affermarsi della pratica di far coincidere le aree di reclutamento con quelle di stanziamento delle legioni, proprio per ovviare alle difficoltà di spostamento di ingenti masse di uomini²⁴.

nella legislazione sillana (E. GRASMÜCK, *'Exilium': Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, Schöningh, 1978, 102 ss.). Quando le pene in esame finirono per presentare confini maggiormente definiti, la differenza tra *relegatio* e *deportatio* risiedette, principalmente, nel destino riservato al patrimonio e ai diritti civili del condannato. Nel primo caso, poteva aversi che alcuni beni del relegato fossero confiscati, ma questi conservava la disponibilità di tutti gli altri e manteneva la cittadinanza. La misura poteva, inoltre, assumere carattere temporaneo. Nel secondo, la pena era di norma perpetua e si accompagnava ad una sorta di annullamento sul piano giuridico di chi ne era colpito, al punto da far ritenere la *deportatio* una 'morte civile', comminata in tutti i casi in cui, per motivi di opportunità, voleva evitarsi di applicare la sanzione capitale propriamente detta (J. HILLNER, *Confined Exiles: An Aspect of the Late Antique Prison System*, in *Millennium*, 10.1, 2013, 385 ss.; J.A. BUENO DELGADO, *El exilio: del la punición doméstica a la punición estatal*, in *Revista General de Derecho Romano*, 24, 2015, 1 ss.; A. FERNÁNDEZ DELGADO, *'Exceptis excipiendis'. 'Exilium', 'Relegatio', 'Deportatio' y 'Confinatio' de 'legati' romanos durante el 'largo' siglo VI*, in M. VALLEJO GIRVÉS, J.A. BUENO DELGADO, C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART [a cura di], *Movilidad forzada*, cit., 177 ss.).

²² Sulle ricadute in termini sanzionatori prodotte dall'appartenenza al ceto privilegiato cfr. ad es. I. 4.18.7, D. 47.9.4.1, D. 47.10.45, D. 48.19.38.3. In argomento: F.M. DE ROBERTIS, *La variazione della pena 'pro qualitate personarum' nel diritto penale romano*, in *Rivista italiana di scienza giuridica*, 17, 1939, 59ss.; G. CARDASCIA, *L'apparition dans le droit de classes d'Honestiores et d'Humiliores*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 28, 1950, 305ss.; R. TEJA, *Honestiores y humiliores en el Bajo Imperio: hacia la configuración en clases sociales de una división jurídica*, in *Memoria de historia antigua*, 1, 1977, 115ss.; M. VALLEJO GIRVÉS, *In Insulam Deportatio en el Siglo IV d.C. . Aproximación a su comprensión através de causas, personas y lugares*, in *Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica*, 3, 1991, 153ss.; F.J. NAVARRO, *La formación de dos grupos antagónicos en Roma: Honestiores y Humiliores*, Pamplona, 1994; J.A. BUENO DELGADO, *La condición social del reo como factor determinante de la pena de exilio*, in M. VALLEJO GIRVÉS, J.A. BUENO DELGADO, C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART (a cura di), *Movilidad forzada*, cit., 51ss.

²³ G. WESCH-KLEIN, *Recruits and Veterans*, in P. ERDKAMP, *A Companion to the Roman Army*, Oxford, 2007, 446ss.

²⁴ E. GABBA, *Per una storia dell'esercito romano in età imperiale*, Bologna, 46 annota a riguardo che l'espedito «coincideva con il desiderio dei soldati di non allontanarsi dalle proprie sedi, "favoriva la formazione di

Dunque, il divieto di accedere all'Urbe avrebbe avuto scarse ricadute pratiche se fosse stato comminato al soldato indegno per escluderlo dai benefici che avrebbe potuto trarre spostandosi in quella città, posto che neppure gli *emeriti* aspiravano ordinariamente a farlo ed è ancor meno ragionevole pensare che l'opzione potesse essere praticata da chi scontava le limitazioni connesse all'*infamia*.

Anche l'allarme sociale prodotto dal gesto del militare pare atteggiarsi diversamente rispetto alle condotte normalmente punite con misure esilanti. Data la mobilità dei fronti di guerra, infatti, le azioni ed omissioni che potevano condurre all'espulsione del soldato dai ranghi non erano necessariamente portate ad effetto nelle località da cui questo proveniva. Nel caso di atti di autolesionismo estremo, è perfino possibile ipotizzare che la notizia neppure raggiungesse la comunità cittadina.

Il tenore ermetico delle fonti rimette quindi all'interprete l'onere di rintracciare una serie di giustificazioni che, senza escludere la valenza di quelle tradizionalmente elaborate per il *civis*, sono idonee a segnare la specificità della sanzione comminata al *miles* rispetto a quella disposta in danno di chi non è coscritto.

Così pare ragionevole ritenere che il divieto di dimora richiamato in D. 49.16.13.3 e D. 3.2.2.4 fosse anzitutto diretto a neutralizzare il cattivo esempio fornito dall'*ignominia missus* presso gli altri appartenenti al corpo.

Macro, nel sottolineare che gli ufficiali devono tenere sotto costante osservazione il morale delle truppe e ricorrere al potere sanzionatorio con misurata severità²⁵ ci testimonia come l'esercito costituisse un sistema chiuso, una sorta di microcosmo in cui gli equilibri sono precari ed atti di diserzione e ammutinamento sono sempre possibili. In un contesto del genere, è lecito indurre che un atteggiamento di tolleranza dei comandanti verso soggetti che si dimostrassero pavidi o oltremodo insofferenti alla disciplina marziale comportasse rischi di emulazione e malcontento almeno pari a quelli che si sarebbero avuti dando corso ad una *coercitio* indiscriminata. A condotte devianti del tipo considerato le gerarchie militari romane non mancavano di rispondere ordinando che singoli coscritti o intere coorti fossero temporaneamente separate dal resto delle legioni e fissassero le tende fuori dall'accampamento. Quando ciò evidentemente non fosse bastato, o la violazione non meritava di conoscere più miti conseguenze, si poneva la necessità di allontanare definitivamente il soldato dalla milizia, evitando che potesse palesare in futuro la propria presenza, quantomeno nei luoghi in cui si trovassero l'imperatore e la sua scorta. A tale sanzione gli autori antichi associano, con una certa frequenza, l'ordine rivolto all'interessato di lasciare immediatamente i luoghi in cui sono in corso le manovre militari o è stata realizzata la condotta che ne ha motivato il congedo anticipato²⁶, misura quest'ultima indispensabile a garantire che il

una vera e propria milizia ereditaria²⁷, ma aiutava anche il sorgere di mentalità regionalistiche e centrifughe e rappresentava la completa abdicazione delle popolazioni tanto dell'Italia quanto delle province di più antica e profonda romanizzazione di fronte a popolazioni nelle quali non sempre potevano essere presenti o vivi i sentimenti di fedeltà e devozione all'Impero. Era la premessa per la futura barbarizzazione dell'esercito».

²⁵ D. 49.16.12.2 (Macer 1 *de re milit.*): «*Officium tribunorum est vel eorum, qui exercitui praesunt, milites in castris continere, ad exercitationem producere, claves portarum suscipere, vigiliis interdum circumire, frumentationibus commilitonum interesse, frumentum probare, mensorum fraudem coercere, delicta secundum suae auctoritatis modum castigare, principis frequenter interesse, querellas commilitonum audire, valetudinarios inspicere*».

²⁶ Cfr., ad es., i testi di cui alle note 7 e 8.

missus non possa ulteriormente interferire con la vita e gli umori della truppa.

Va poi considerato che, se per i sudditi in generale gli imperatori sono come *patres*, con l'esercito, di cui hanno il supremo comando, essi intrattengono per numerosi secoli, e comunque in epoca coeva alle testimonianze che stiamo esaminando, una relazione quasi simbiotica. Le lettere che i *principes* indirizzano al senato si aprono normalmente con un riferimento allo stato di salute delle truppe. Alle legioni sono attribuiti soprannomi onorifici che richiamano il sovrano in carica quando siano state istituite. Il soldo militare è distribuito nella forma di monete che riproducono l'effigie del comandante in capo e le sue virtù, perché chi le riceve sappia bene a quale individuo prestare obbedienza e gratitudine. Chi si trovi a ricoprire la suprema carica dell'impero ha nell'immagine di condottiero che riesce a veicolare di sé, magari temperata da una dose di *providentia*, uno strumento di propaganda irrinunciabile e da imporre, quale paradigma, ai sottoposti²⁷.

La *missio ignominiosa* spezza dunque il legame tra *imperator* e *miles* nel momento in cui fa venir meno la valenza del giuramento che il soldato ha prestato, il quale comprende l'impegno ad essere fedele ai comandanti e solidale agli altri compagni d'arme. Gli *ignominia missi* non rispondono all'ideale di soldati «*Fortissimi ac devotissimi*», secondo la significativa scelta terminologica riservata loro dalla cancelleria imperiale quando debba giustificarsene un trattamento preferenziale in tema di fornitura di derrate alimentari²⁸ o vestiario²⁹. Ed infatti, essi non hanno dato dimostrazione né di saper mettere a frutto la prestanza fisica per azioni gloriose, né di *devotio* verso i superiori. Di conseguenza, la persona del *princeps* e quella di colui è stato allontanato dalle legioni per codardia o turpitudine cessano di poter condividere gli stessi spazi fisici.

5. Il divieto di dimora dell'*ignominia missus* nei secoli VI-VI d.C.

L'inclusione della sanzione del divieto di dimora a carico dell'*ignominia missus* nei *Digesta* giustinianeî lascia intendere che questa fu mantenuta in vigore anche quando cessarono di operare i giuristi severiani che ce ne recano testimonianza.

Per quanto le fonti restino silenti in argomento, è però lecito prefigurarsi che, nel corso

²⁷ Perfino nell'iscrizione presente nell'attico dell'Arco di Costantino, che della vittoria a Ponte Milvio non nascose mai la genesi soprannaturale, la dedica non si arresta a ricordare l'ispirazione divina («*instinctus divinitatis*») che condusse al successo sul campo ma vi aggiunge la menzione della sagacia tattica («*mentis magnitudo*») del vincitore: IMP(eratori) CAES(ari) FL(avio) CONSTANTINO MAXIMO P(io) F(elici) AVGUSTO S(enatus) P(opulus) Q(ue) R(omanus) QVOD INSTINCTV DIVINITATIS MENTIS MAGNITVDINE CVM EXERCITV SVO TAM DE TYRANNO QVAM DE OMNI EIVS FACTIONE VNO TEMPORE IVSTIS REM PUBLICAM VLTIVS EST ARMIS ARCV M TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT (CIL VI, 1139).

²⁸ CTh. 7.4.17: Impp. Valentinianus, Valens et Gra(tianus) aaa. ad Modestum p(raefectum) p(raetori)o. *Fortissimi ac devotissimi milites, familiae quoque, sed et ceteri quibuscumque praediti dignitatis annonas et capitum singulis diebus aut certe competenti tempore, id est priusquam annus elabatur, de horreis consequantur, aut si perceptionem suam ac si debitam studio voluerint protelare, id, quod competenti tempore minime perceperint, fisci nostri commodis vindicetur.* Dat. prid. non. april. Antiochiae Gratiano a. IIII et Merobaude V. c. cons. Sulle forniture militari si sofferma V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche*, cit., II, 407ss.

²⁹ CTh. 7.6.5: Impp. Honorius et Theodosius aa. Asclepiodoto p(raefecto) p(raetori)o. *Militaris adaeratio vestis a conlatoribus exigatur sacratissimis videlicet largitionibus inferen(da), ita ut quinque eius partes fortissimos militibus ero(gen)tur in pretio, sexta vero portio a gynaecariis (cle)mentiae nostrae absque ulla vel ipsorum vel publica incommoditate pro eadem contextione suscepta iunioribus gregariisque militibus in ipsa, qu(am) maxime eos desiderare constitit, specie praebeatur.* Dat. vii id. mart. Const(antino)p(oli) Asclepiodoto et Mariniano cons.

dei secoli IV-VI d.C., la sua applicazione dovette misurarsi con il mutato del contesto politico e militare di riferimento, segnato dalla perdita della centralità e primazia di Roma a vantaggio di Costantinopoli.

Il contenuto dei passi di Macro e Ulpiano commentati *supra* – in cui il richiamo alla città capitolina risulta testuale – sembra allora doversi coordinare con le scelte lessicali palesate dalla legislazione successiva, in forza delle quali l'espressione geografica 'Roma' non andava più intesa come un richiamo alla sola località italiana ma identificava anche la nuova capitale (C. 1.2.6, C. 1.17.1.10, C. 8.14[15].7)³⁰.

Neppure è da escludere che l'interdizione del soldato congedato con disonore dai luoghi in cui stazionava l'imperatore abbia conosciuto, sul piano pratico, conseguenze maggiormente afflittive rispetto al passato, per la particolare mobilità fatta talvolta registrare da quanti fossero investiti dell'autorità suprema. Informazioni particolarmente affidabili e dettagliate in argomento possono ricavarsi dal tenore delle costituzioni imperiali pervenuteci, normalmente corredate di luogo e data di emissione. Limitando l'indagine al Codice Teodosiano, siamo così in grado di stabilire che gli interventi normativi di Costantino provennero, per difetto, da almeno dieci località diverse³¹. Analogo risultato può ricavarsi con riferimento a Valentiniano e Valente³².

5. Conclusioni

L'impressione che sembra derivare dal quadro dei riferimenti svolti è quella secondo cui, al pari del *relegatus*, l'*ignominia missus* non merita di contemplare l'immagine dell'imperatore. Inoltre, per una sorta di corrispondenza biunivoca, la sua presenza nelle località in cui l'autorità è insediata, anche solo temporaneamente, è percepita come un pregiudizio all'immagine di cui la stessa gode. Del resto, la 'contaminazione' del luogo onesto da parte di chi sia indegno di accedervi, o viceversa, è tema ben noto alla riflessione giuridica romana. Ad esso ricorre Ulpiano quando si tratti di giustificare le limitazioni allo *ius postulandi* subite da soggetti colpiti da discredito³³ o nel momento in cui si interroga sulla sopravvivenza dell'obbligo per i litiganti di comparire al cospetto dell'*arbiter ex compromissu* nell'ipotesi in cui la convocazione sia stata operata in un luogo infamante³⁴. In senso non diverso depone una costituzione di Teodosio, Onorio ed

³⁰ Ancor più dettagliato si dimostra il lessico delle *Novellae* giustiniane, che evocano la *πρεσβυτικὴ* 'Ρώμη (Nov. 6.1) o *πρεσβυτέρω* 'Ρώμη (Nov. 12.1.2), talora designata anche come *vetus* (Nov. 9 inscr.), *anterior* (Nov. 9 pr.; 75.1, 104.1), e *antiquior* (prammatica sanzione *Pro petitione Vigilii*), laddove Costantinopoli è riportata come *νέα* 'Ρώμη (Nov. 131.2), e i due centri, congiuntamente, come *ἐνατέρω* 'Ρώμη (Nov. 79.2; 81.1 pr.) (cfr. P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, 2008, 72 nt. 2).

³¹ A titolo esemplificativo, si trovano citati i centri di Heraclea (CTh. 10.4.1), Mediolanum (CTh. 10.8.1), Sirmium (CTh. 7.21.1), Treviri (CTh. 3.30.1), Thessalonica (CTh. 8.7.1), Cavillunum (CTh. 9.40.2), Antiochia (CTh. 10.14.1), Constantinopolis (CTh. 11.1.1), Roma (CTh. 11.30.3), Vienna (CTh. 2.6.1), Serdica (CTh. 8.12.2).

³² Constantinopolis (CTh. 8.15.3), Antiochia (CTh. 7.4.10), Sirmium (CTh. 10.7.2), Hadrianopolis (CTh. 7.1.5), Serdica (CTh. 12.12.3), Naissus (CTh. 9.40.6), Mediolanum (CTh. 15.1.13), Emona (CTh. 12.13.2), Aquileia (CTh. 12.12.4), Verona (CTh. 11.31.1), Treviri (CTh. 5.15.18).

³³ D. 3.1.1 pr. (Ulp. 6 *ad ed.*): «*Hunc titulum praetor proposuit habendae rationis causa suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa, ne sine delectu passim apud se postuletur*»

³⁴ D. 4.8.21.11 (Ulp. 13 *ad ed.*): «*Sed si in aliquem locum inonestum adesse iusserit, puta in popinam vel in lupanarium, ut Vivianus ait, sine dubio impune ei non parebitur: quam sententiam et Celsus libro secundo digestorum probat. Unde eleganter tractat, si is sit locus, in quem alter ex litigatoribus honeste venire non possit, alter possit, et is non*»

Arcadio del 394, per mezzo della quale viene preclusa la possibilità di affiggere ritratti di *infames*, come attori o aurighi, in luoghi pubblici in cui è normalmente esposta l'effigie imperiale: «*neque umquam posthac liceat in loco honesto inbonestas adnotare personas*»³⁵.

La sanzione del divieto di dimora derivante dalla *missio ignominiosa*, perciò sembra segnalare l'attitudine dell'apparato sanzionatorio militare a partorire soluzioni punitive che non avessero mera natura afflittiva ma fossero in grado di rispondere ad esigenze e bisogni articolati, non necessariamente circoscritti al tempo e al luogo in cui la condotta inadeguata del *miles* era venuta ad esistenza. Quando alla sanzione capitale si affiancano altre tipologie di pena, queste non producono un incremento dei supplizi solo sul piano quantitativo né esauriscono la propria rilevanza nel proporzionare la risposta sanzionatoria alla gravità dell'illecito. I meccanismi punitivi svelano un'apertura alla tutela di valori e beni giuridici nuovi, tra i quali, pare possibile intravedere quello dell'immagine che l'esercito e chi lo comanda hanno di sé e di cui godono presso l'opinione pubblica.

venerit, qui sine sua turpitudine eo venire possit, is venerit, qui inboneste venerat, an committatur poena compromissi an quasi opera non praebita. Et recte putat non committi: absurdum enim esse iussum in alterius persona ratum esse, in alterius nom».

³⁵ Imppp. Theodos(ius), Arcad(ius) et Honor(ius) aaa. Rufino p(raefecto) p(raetorio). *Si qua in publicis porticibus vel in his civitatum locis, in quibus nostrae solent imagines consecrari, pictura pantomimum veste humili et rugosis sinibus agitorem aut vilem offerat bistrionem, ilico revellatur neque umquam posthac liceat in loco honesto inbonestas adnotare personas.* [1] *In aditu vero circi vel in theatri proscaeniis ut collocentur, non vetamus* a 394 D.Iii k.Iul. Heracleae Arcadio a.Iii et Honorio a.Ii cons.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
